



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 377/C.D.T. 27 DEL 05 MARZO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dall'Avv. Felice Blando, componenti, assistita dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 05 marzo 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 112/A

A.S.D. POLISPORTIVA SAN PIETRO (ME) Avverso squalifica fino al 20/01/2014 calciatore Insogna Matteo e squalifica fino al 20/01/2015 calciatore Formica Santi - Gara Campionato 3^a Cat. Gir. "A" San Pietro/Filicudi del 20/01/2013 - C.U. 38 Pubblicato il 24/01/2013 Delegazione Prov.le Messina

La Polisportiva San Pietro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha tempestivamente impugnato la decisione in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante sostiene che il calciatore Insogna Matteo non ha mai tirato alcuna pietra al direttore di gara in quanto al momento del fatto si trovava sotto la doccia essendo stato espulso pochi minuti prima e ciò sarebbe comprovato dalla circostanza che il direttore di gara denunciava tale episodio al dirigente che era andato a ritirare i documenti utilizzando la forma dubitativa "mi sembra".

Mentre per quanto riguarda la posizione del calciatore Formica Santi sostiene che quest'ultimo al termine della gara, approfittando di un momento di confusione che si era creato in campo, tirava per la maglia il direttore di gara in maniera "arrogante" ma non assumeva un comportamento violento.

Quanto sopra è stato ribadito in sede di comparizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura di detto atto si rileva che a fine gara, mentre l'arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, il sig. Formica Santi lo aggrediva con un violento pugno sferrato tra la nuca e la testa che non provocava gravi conseguenze. Inoltre il sig. Insogna Matteo, espulso pochi minuti prima, lanciava, da distanza ravvicinata, una pietra all'indirizzo dell'arbitro colpendolo alla testa.

Ciò posto, quanto evidenziato dalla reclamante nell'appello, e poi ribadito in sede di audizione, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara che sono precisi e privi di qualsiasi contraddizione ragion per cui il gravame non può trovare accoglimento in quanto le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure sono congrue in relazione ai fatti addebitati a ciascun calciatore e non appaiono suscettibili di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00, non versata.

Procedimento 113/A

Sporting Nissa A.S.D. (CL) – Gara campionato Giovanissimi Regionali Sporting Arenella/Sporting Nissa A.S.D. del 28/01/2013 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax del 02/02/2013, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 36 comma 6 C.G.S.),

P.Q.M.

In applicazione degli artt. 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società Sporting Nissa A.S.D. l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 62,00=

Procedimento n.129/A

F.C.D. SERRADIFALCO (CL) Avverso squalifica fino al 10/10/2013 calciatore Cipolla Andrea e Leone Giuseppe - Gara Campionato Promozione Girone "A" Serradifalco/Calcio Canicattì del 10/02/2013 - C.U. n.347 del 14/02/2013

Il F.C.D. Serradifalco, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con tempestivo reclamo ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

In particolare, la reclamante sostiene che i calciatori in questione non sono gli autori del gesto particolarmente spregevole messo in atto nei confronti degli ufficiali di gara, ma questo è da attribuire al dirigente accompagnatore della medesima società e che inoltre la loro individuazione sarebbe frutto di un errore dovuto alla concitazione del momento.

In ragione di ciò chiede che vengano esperiti alcuni atti istruttori al fine di accertare l'effettivo accadimento dei fatti. In via del tutto residuale chiede che la sanzione venga ridotta in termini più equi.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante in sede di audizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che il rapporto dell'arbitro e degli assistenti, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Inoltre il rapporto del Commissario di Campo fa piena prova, ai sensi dell'art 35 comma 2.2 C.G.S., anche per i casi di condotta violenta di particolare gravità non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara.

Dalla lettura del referto di gara redatto dall'arbitro si rileva che il calciatore Cipolla Andrea, al termine della gara, si dirigeva verso l'arbitro assumendo un comportamento irridente. Successivamente, durante il rientro nello spogliatoio, assumeva, sempre nei confronti dell'arbitro, un comportamento irrispettoso.

Dal rapporto di uno degli assistenti si rileva che questi al termine della gara, mentre rientrava nello spogliatoio, veniva attinto da parte dei calciatori Cipolla Andrea e Leone Giuseppe da sputi che lo raggiungevano alla schiena.

Detta circostanza era rilevata anche dal Commissario di Campo il quale ha riferito anche che i medesimi calciatori attingevano con sputi l'arbitro che lo raggiungevano alla schiena, circostanza questa non rilevata da quest'ultimo.

I fatti, così come descritti oltre che dagli ufficiali di gara anche dal Commissario di Campo, sono precisi e concordanti e non lasciano alcun dubbio sugli autori dello spregevole gesto, per cui vanno rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa.

Non può comunque non rilevarsi che lo sputo ha raggiunto gli ufficiali di gara alla schiena per cui, attesa la costante giurisprudenza di questa Commissione che per casi simili ha reputato equo applicare una sanzione inferiore, giurisprudenza questa a cui gli odierni decidenti ritengono di aderire, si ritiene che le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure vadano rideterminate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del suddetto appello squalifica i calciatori Cipolla Andrea e Leone Giuseppe fino al 30/06/2013.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.136/A

A.S.D. Città di Mascalucia (CT) avverso decisione G.S.T. di perdita gara per 3-0; penalizzazione di un punto in classifica generale; ammenda di € 500,00 – Gara campionato Promozione gir."D" Real Ragusa Calcio/Città di Mascalucia del 27/01/2013 – Comunicato Ufficiale 347 del 14/02/2013

Con tempestivo reclamo a questa Commissione Disciplinare Territoriale l' A.S.D. Città di Mascalucia, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la su indicata decisione, insistendo nella ragioni già esposte innanzi al Giudice Territoriale tendenti al riconoscimento della causa di forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F.

In particolare la società evidenzia che il mancato arrivo al campo di gioco di Acate è dipeso da un guasto al pullman avvenuto intorno alle ore 12,45 sulla SS 154 all'altezza dell'incrocio di Vizzini Scalo e che detto guasto è certificato dal Comandante della Stazione CC di Vizzini in data 27/01/2013 alle ore 13,50.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che nella fattispecie in esame non si ravvisano gli estremi tali da giustificare la sussistenza della causa di forza maggiore.

Infatti la società nell'affrontare l'organizzazione della trasferta deve tenere conto di eventuali imprevisti o eventi sfavorevoli che possano determinare ritardi o, nella peggiore delle ipotesi, l'impossibilità di raggiungere per tempo la sede di gara.

Appare evidente che la reclamante nell'approntare la trasferta in questione non si è attenuta al superiore principio, trovandosi a suo dire, alle ore 12,45 a circa metà del percorso e non in condizione di potere fare fronte all'imprevisto che si è verificato, tenuto conto che la gara era fissata per le ore 14,30.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto gravame.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.139/A

S.C.D. LIGNY TRAPANI (TP) Avverso squalifica per tre gare Calciatore Hernandez Dario - Gara Campionato 3^a Cat. Buseto/Ligny Trapani del 16/02/2013 - C.U. n.34 del 21/02/2013 Delegazione Prov.le Trapani.

La S.C.D. Ligny Trapani, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata chiedendo una riduzione della pena in relazione al fatto che le espressioni utilizzate dal proprio calciatore nei confronti del direttore di gara sono da attribuirsi ad un momento di tensione e non sono state seguite da altri irregolari episodi.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del referto si rileva che il calciatore Hernandez Dario veniva espulso per avere commesso un fallo sull'ultimo uomo in una chiara occasione da rete. Lo stesso alla notifica dell'espulsione si rivolgeva in maniera irrispettosa e minacciosa nei confronti del direttore di gara.

Per quanto sopra, il reclamo non può trovare accoglimento in quanto in relazione ai comportamenti posti in essere dal calciatore Hernandez Dario la pena inflitta dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo, pari a € 130,00, non versata.

Procedimento n.140/A

P.G.S. S. PIO X (CT) avverso squalifica per otto gare calciatore Sergio Guglielmino - Gara Cat. Allievi Regionali Gir. "G" Olimpique Priolo/S. Pio X del 10/02/2013 - C.U. n. 348/sgs 81 del 15/02/2013

La P.G.S. S. Pio X in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con tempestivo reclamo ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore, se pur disdicevole, non è stato assolutamente violento nei confronti del direttore di gara e chiede, pertanto, una riduzione della sanzione anche in considerazione del fatto che si tratta di un ragazzo di quindici anni.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare.

In particolare dalla lettura del predetto referto si rileva che il calciatore Guglielmino Sergio, espulso al 35' del 2° tempo per somma di ammonizioni, al termine della gara rientrava velocemente sul terreno di gioco raggiungendo il direttore di gara al centro del campo ed assumeva nei suoi confronti un comportamento minaccioso ed irrispettoso e, stratonandolo per la maglia, gli si metteva testa contro testa.

Il suddetto comportamento va inquadrato nella condotta di particolare gravità, ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. e) del C.G.S., per cui la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, può essere rideterminata in termini più equi anche in considerazione della giovane età del calciatore e del fatto che il tutto è avvenuto in unico contesto senza ulteriori conseguenze per il direttore di gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica del calciatore Guglielmino Sergio in sei gare.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 144/A

A.S.D. C. ALKAMO 2005 (TP), avverso squalifiche fino al 31/05/2013 dei calciatori Raspanti Ignazio, La Monica Dario, Ferrara Claudio (1999) Rimi Luciano; squalifica per 4 gare calciatore Cammarata Nicola; squalifica per 2 gare calciatore Calamia Giuseppe; inibizione dirigenti Massimo Runcio fino al 31/08/2013, Saccaro Antonino e Cacciapaglia Dario fino al 31/03/2013 - Gara campionato allievi provinciali A.S.D. C. Alkamo 2005 / A.S.D. Kirio Valderice 2002 del 26/02/2013 - C.U. n° 35 del 28/02/2013 Delegazione Provinciale Trapani.

La A.S.D. C. Alkamo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, propone appello avverso i sopra indicati provvedimenti, sostenendo che i fatti, così come descritti dal direttore di gara non sono veri e che denotano uno spirito vendicativo di quest'ultimo. Pertanto chiede la revisione delle suddette sanzioni.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettere a e b del C.G.S., il reclamo relativo alle posizioni del calciatore Calamia Giuseppe e dei dirigenti Saccaro Antonino e Cacciapaglia Dario.

Per quanto attiene le posizioni degli altri tesserati va rilevato che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e il relativo supplemento fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del rapporto si evince che il Sig. Runcio Massimo, quale dirigente accompagnatore ufficiale, veniva allontanato al 7° del 2° tempo per comportamento irrispettoso. Lo stesso, nonostante si fosse recato sugli spalti ha continuato ad assumere un comportamento oltre che irrispettoso anche minaccioso che poi ha reiterato a fine gara non riuscendo ad aggredire l'arbitro per l'intervento dei dirigenti della società ospitata.

Al termine della gara, inoltre, i calciatori Raspanti Ignazio e La Monica Dario indirizzavano degli sputi all'indirizzo dell'arbitro. Il calciatore Cammarata Nicola di contro tirava una pallonata nei confronti dell'arbitro, colpendolo alla testa. Il calciatore Ferrara Claudio lo spintonava ed infine il calciatore Rimi Luciano lo spintonava e lo insultava.

In ragione di quanto sopra la sanzione a carico del dirigente Sig. Runcio Massimo è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione ai fatti addebitati e ciò anche in considerazione che trattasi di gara di settore giovanile nella quale i dirigenti sono tenuti a comportamenti improntati allo spirito di lealtà e correttezza sportiva in relazione all'alto valore educativo del campionato.

Così come risultano congrue e non suscettibili di riduzione le sanzioni a carico dei calciatori Raspanti Ignazio e La Monica Dario in quanto in linea con la giurisprudenza di

questa Commissione Disciplinare Territoriale per fatti simili, non risultando che l'arbitro sia stato raggiunto o meno.

Non è, altresì, meritevole di alcuna riduzione la squalifica a carico del calciatore Cammarata Nicola perché appena adeguata alla gravità del fatto ascrittogli.

Di contro, il gravame può trovare accoglimento per ciò che concerne le sanzioni a carico dei calciatori Ferrara Claudio e Rimi Luciano, in quanto gli atti posti in essere dagli stessi devono inquadrarsi nella condotta di particolare gravità sanzionata dall'art. 19 comma 1 lettera e) C.G.S. Pertanto la sanzione a loro carico va rideterminata come in dispositivo.

In relazione alle espressioni ed alle affermazioni rese dall'appellante in atto di appello, si trasmettono gli atti del procedimento alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale squalifica i calciatori Ferrara Claudio e Rimi Luciano fino al 31/03/2013. Per il resto rigetta il proposto appello.

Stante il parziale accoglimento, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Si dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dall'Avv. Felice Blando, componenti, assistita dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 05 marzo 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 63/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) CUNDARI PIETRO (Presidente)
- 2) A.S.D. MODICA CALCIO

La Procura Federale, con nota 4543/239pf12-13/MS/vdb del 01 febbraio 2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il Presidente della A.S.D. Modica Calcio Sig. Pietro Cundari per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione alle prescrizioni di cui al punto 4 del C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale e di cui agli artt. 43 e 38, commi 1 e 3 delle N.O.I.F.; 2) la Società A.S.D. Modica Calcio per rispondere a titolo diretto e oggettivo, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, per le violazioni ascritte al predetto Presidente nonché all'allenatore Sig. Angelo Giurdanella, quest'ultimo deferito con atto separato alla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.

E' emerso infatti che il Sig. Pietro Cundari, a giudizio della Procura Federale in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ha organizzato in data 06/09/2012 in Modica (stadio Vincenzo Barone) uno stage per giovani calciatori senza essere autorizzato allo svolgimento dello stesso dal Comitato Regionale Sicilia; vi ha fatto partecipare n° 27 giovani calciatori di cui n° 7 mai tesserati per la F.I.G.C., e pertanto non in possesso della certificazione medico sportiva e n° 20, non tesserati perché svincolati dal 01/07/2012, senza verificare se questi ultimi fossero ancora coperti dalla tutela medico sportiva ed ha affidato l'incarico di Responsabile della scuola calcio della Sua Società all'Allenatore di base Sig. Angelo Giurdanella senza che questi fosse in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., per la stagione sportiva corrente 2012-2013.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 12 a carico del Presidente e della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. Quanto rassegnato dalla Procura Federale trova infatti riscontro dall'esame della documentazione acquisita agli atti nonché dalle dichiarazioni rese all'inquirente da vari tesserati. Emerge inequivocabilmente che la A.S.D. Modica Calcio ha realizzato uno stage o raduno selettivo per giovani calciatori, al quale hanno partecipato elementi mai prima tesserati o svincolati, quindi privi di copertura di tutela medico – sanitaria e che il Sig. Angelo Giurdanella, Allenatore di base, ha avuto conferito l'incarico di Responsabile della scuola calcio senza che lo stesso fosse in regola con il tesseramento.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Pietro Cundari, Presidente della A.S.D. Modica Calcio la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi sei (6); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Roberto Rotolo, componenti, di cui l'ultimo componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 05 marzo 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n°52 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Aspra (società dichiarata inattiva su C.U. 172 del 08/11/2012)

Sig.Fiore Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/01/2013 prot. 11.761 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite, che nella udienza del 12/02/2013 avevano chiesto il rinvio al 05/03/2013, non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Considerato anche che la Società U.S.D. Aspra è stata dichiarata inattiva su C.U. 172 del 08/11/2012,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Fiore Vincenzo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Albanese Giulio, Bollino Cesare, Cavalluzzi Piero, Ferrara Giuseppe, Fricano Nicola, Leduisi Giovanni, Lo Monaco Fabio, Marzuani Mauro, Pagano Giuseppe, Romeo Pietro, tutti tesserati per la società' U.S.D. Aspra all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°58 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società G.S.D. Sacro Cuore Milazzo

Sig. Costantino Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/01/2013 prot. 11.765 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a carico della società G.S.D. Sacro Cuore Milazzo (€ 50,00 x n.7 calciatori);
 l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Costantino Salvatore;
 l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Rhamon Bonaccorso, Andrea De Francesco, Santi Formica, Sandro Leo, Nunziato Pante, Adriano Russo, Antonino Torre, tesserati per la società' G.S.D. Sacro Cuore Milazzo all'epoca dei fatti.
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°59 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società F.S.D. Raffadali

Sig. Lo Mascolo Giacomo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/01/2013 prot. 11.766 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire copia dei certificati medici di idoneità all'attività sportiva agonistica dei calciatori seguenti:

Casalicchio Salvatore (certificato rilasciato il 20/12/2011);

Di Franco Giuseppe (certificato rilasciato il 16/02/2011);

Quinones Luciano Angel (certificato rilasciato il 20/08/2011).

Per il calciatore Gramaglia Simone, la società asserisce di non essere in possesso del relativo certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore Gramaglia Simone, rilevando che i certificati relativi ai calciatori Casalicchio Salvatore e Di Franco Giuseppe sono stati rilasciati con notevole ritardo in relazione all'inizio del campionato di competenza, e accertando la regolarità della posizione, per quanto alla certificazione medica, del solo calciatore Quinones Luciano Angel.

Giova evidenziare che la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore è obbligo imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Quinones Luciano Angel e applica:

l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società F.S.D. Raffadali (€ 50,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lo Mascolo Giacomo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Casalicchio Salvatore, Di Franco Giuseppe, Gramaglia Simone, tesserati per la società' F.S.D. Raffadali all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°60 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Aquila

Sig. Italiano Tindaro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/01/2013 prot. 11.767 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie di difesa.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 900,00 (novecento/00) a carico della società U.S.D. Aquila (€ 50,00 x n.18 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Italiano Tindaro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bucco Tindaro, Buccolo Pasquale, Buglisi Tindaro, Calderone Carmelo, Catalfamo Gabriele, Catalfamo Pasquale, Chillari Domenico, Cutugno Massimo Luca, De Pasquale Nunziato, Donato Salvatore, Granata Dario, Imbesi Salvatore, Monteforte Francesco, Presti Domenico, Puglisi Salvatore, Rao Giacomo, Rappazzo Marco, Torre Guglielmo, tesserati per la società' U.S.D. Aquila all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°61 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Atletico Gela

Sig. Turco Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/01/2013 prot. 11.768 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie di difesa.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 900,00 (novecento/00) a carico della società U.S.D. Atletico Gela (€ 50,00 x n.18 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Turco Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ascia Davide, Di Somma Giovanni, Melilli Francesco, Puccio Ignazio Luca, Terlati Cristoforo, tesserati per la società' U.S.D. Atletico Gela all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°62 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Virtus Ispica (società inattiva dal 13/09/2012)

Sig. Drago Rinaldo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/01/2013 prot. 11.769 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Considerato anche che la Società U.S.D. Virtus Ispica ha cessato tutte le attività dal 13/09/2012,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Drago Rinaldo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Fusca Matteo, Gugliotta Gabriele, Puma Giovanni, Romeo Giovanni Giuseppe, tutti tesserati per la società' U.S.D. Virtus Ispica all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 05/03/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**